

STATUTO

PROGETTO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NOVENTA PADOVANA PD VIA
CAPPELLO 42/44

Numero REA: PD - 355091

Codice fiscale: 04015870282

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-01-2025 - Statuto completo	2
--	---

-----ALLEGATO "B" ALLA RACC. N. 4851

-----**STATUTO**-----

-----**TITOLO I**-----

-----**Denominazione – sede – durata**-----

-----**Art. 1 (Denominazione e sede)**-----

E' costituita ai sensi della legge 381/91 la società Cooperativa sociale di tipo "A" denominata Progetto Insieme Società Cooperativa sociale.-----

La società ha sede in Noventa Padovana (PD).-----

L'indirizzo della sede sociale è quello risultante dall'iscrizione nel registro delle imprese, a norma dell'art. 111 ter disp. att. cod. civ..-----

La cooperativa potrà istituire con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.-----

-----**Art. 2 (Durata)**-----

La cooperativa ha durata indeterminata. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi 180 (centottanta) giorni dall'ingresso del socio in società.-----

-----**Art. 3 (Scopo mutualistico)**-----

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini che realizza attraverso:-----

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi inclusi quelli esplicitati nell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91 come modificato dal D.Lgs. n. 112/17;-----

b) lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.-----

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo. L'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è funzionalmente connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.-----

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.-----

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore su scala locale, nazionale e internazionale. -----

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.-----

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore

rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. -----

La Cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività. -----

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. -----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. -----

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane. -----

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico e l'oggetto plurimo della Società, così come definiti all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto: -----

a) area servizi sociosanitari ed educativi inclusi quelli elencati nell'articolo 1 lett. A) L. 381/91: -----

i. la prestazione nonché l'organizzazione di attività assistenziali, riabilitative, occupazionali, culturali, ricreative e sportive a favore di persone con handicap fisici e psichici o portatori di altri disagi sociali e delle loro famiglie; -----

ii. la gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza, socializzazione, educazione, riabilitazione e di animazione; -----

iii. la prestazione di servizi domiciliari di assistenza socio-sanitaria, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto la scuola o altre strutture di accoglienza; -----

iv. la gestione di attività di formazione, di servizi di consulenza e di iniziative anche promozionali che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali; -----

v. l'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28.3.2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

vi. la formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; -----

Poiché la Cooperativa si configura come cooperativa sociale a oggetto plurimo le attività di cui alla precedente lettera a) sono funzionalmente connesse alle seguenti attività dell'area di inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 lett. B) della L. n. 381/91: -----

1) Produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro sia di carattere artigianale che non; -----

2) Lavorazioni di assemblaggio in genere, sia meccanico che elettrico, che di altro tipo; -----

3) Lavorazioni di meccanica generale e di carpenteria metallica per conto terzi; -----

4)l'esercizio dell'attività di ristorazione e/o alberghiera ed extra alberghiera ed affine in genere presso la propria sede o altri locali, consistente nell'apertura, gestione, conduzione, acquisto e affitto quale concedente ed affittuario di locali adibiti ad attività di ristorazione e/o alberghiera ed ogni prestazione di servizi collegata direttamente con l'esercizio di tali attività, ivi inclusa l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché l'affitto di materiali ed attrezzature inerenti;-----

5) la gestione di pubblici servizi in genere quali alberghi, hotel, bar, trattorie, pasticcerie, gelaterie, enoteche, discoteche, impianti sportivi ed ogni altra attività economica inerente e conseguente, ivi compresa l'organizzazione di *meetings* aziendali, ricevimenti, *catering*, *banqueting*, rinfreschi e festeggiamenti in genere sia organizzati direttamente che indirettamente, presso la propria sede, o dove richiesto dal cliente;-----

La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.-----

Per il conseguimento dell'oggetto sociale (e quindi in via strumentale e non prevalente) la società può inoltre compiere, entro i limiti e secondo le modalità di legge (e quindi con esclusione delle operazioni finanziarie nei confronti del pubblico), ogni operazione (mobiliare od immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria), comprese la prestazione di garanzie (reali o personali) anche per debiti di terzi e la partecipazione o la cointeressenza in altre società di qualsiasi tipo.-----

Può, quindi, a titolo esemplificativo:-----

- stipulare contratti di mutuo, di apertura di credito in conto corrente, di finanziamento ed in genere contratti bancari, salvo il divieto di concedere prestiti a favore di soci; -----
- acquistare titoli di Stato, azioni, obbligazioni e quote di partecipazione sociale, partecipare a consorzi tra imprenditori o a consorzi con scopi urbanistico-edilizi, concludere contratti di associazione in partecipazione, di -----
- cointeressenza, di *joint-venture* o associazione temporanea di imprese con altre società ed in genere con altre imprese, enti o organizzazioni di qualsiasi tipo;-----
- prestare, a titolo oneroso o ad altro titolo, garanzie reali o personali, tipiche o atipiche (comprese le garanzie autonome, i depositi in garanzia, le lettere di *patronage*), per l'adempimento di obbligazioni proprie (per quanto riguarda le garanzie reali) e di terzi (per quanto riguarda le garanzie reali e personali), con esclusione dei soci; -----
- compiere in genere qualsiasi atto o svolgere qualsiasi attività, ad eccezione degli atti e delle attività riservati per disposizioni di legge a soggetti in possesso di particolari requisiti che la società non possiede.-----

I soci possono versare somme, fruttifere o infruttifere, alla cooperativa a titolo di prestito sociale.-----

La cooperativa è tenuta a impiegare dette somme in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale, il tutto nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 1 comma 238 e seguenti della Legge di

Bilancio 2018 e successive modifiche e/o integrazioni e dalle altre norme in materia.-----

-----**TITOLO II**-----

-----**Soci Cooperatori**-----

-----**Art. 5 (Soci)**-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

I soci cooperatori:-----

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;-----

b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;-----

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.-----

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:-----

a) soci lavoratori dell'attività di "tipo A e B" che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali.-----

b) soci volontari, persone che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.-----

c) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.-----

d) persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali e le associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.-----

e) soci appartenenti alla categoria speciale di cui all'art. 6 del presente statuto.-----

f) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalle leggi in materia.-----

Possono inoltre essere ammessi come soci lavoratori elementi tecnici e amministrativi in numero necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.-----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.-----

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.-----

I soci indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.-----

-----**Art. 6 (Categoria speciale di soci)**-----

La cooperativa può istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.

2527 comma III del c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.-----
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non può in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.-----
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa e al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. -----
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.-----
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 del c.c..-----
I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi. -----
Oltre che nei casi previsti dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.-----
Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale quanto al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci operatori dall'art. 11 del presente statuto:-----
a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; -----
b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; -----
c) l'inopportunità sotto il profilo economico organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; -----
d) l'inosservanza di doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; -----
e) il mancato adeguamento agli standard produttivi. -----
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.-----
Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla categoria speciale, deve presentare sei mesi prima della scadenza del predetto periodo apposita domanda all'organo-----
Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti. -----
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci. -----

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve entro 60 giorni dal ricevimento della domanda notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.-----

-----TITOLO III-----

-----Il rapporto sociale-----

-----Art. 7 (Domanda di ammissione)-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----

- a) l'indicazione del nome, cognome, domicilio, data e luogo di nascita;-----
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto e i motivi della richiesta;-----
- c) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;-----
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----
- e) la dichiarazione di conoscere e di accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-----

Se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b) d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere l'indicazione:-----

- a) della ragione sociale o della denominazione, la forma giuridica e la sede sociale;-----
- b) dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;-----
- c) della qualifica della persona che sottoscrive la domanda.-----

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori, sul libro soci.-----

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----

Gli amministratori, nella relazione di bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

-----Art. 8 (Obblighi dei soci)-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:-----
- a.1) del capitale sottoscritto;-----

a.2) dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;-----
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. -----

-----**Art. 9 (Perdita della qualità di socio)**-----

La qualità di socio si perde:-----

a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----

b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.-----

-----**Art. 10 (Recesso del socio)**-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.-----

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.-----

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.-----

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.-----

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

-----**Art. 11 (Esclusione)**-----

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:-----

a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'art. 5, per tutte le categorie di soci;-----

b) risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscono al rapporto mutualistico, nonché alle deliberazioni adottate dagli

organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi; --

c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 10 giorni, se non adempia al versamento delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;-----

d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;-----

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;-----

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o diserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta a due assemblee consecutive;-----

g) dopo l'ammissione alla cooperativa sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato per delitto contro il patrimonio e le persone, commessi anche al di fuori del rapporto sociale.-----

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci da farsi a cura degli amministratori.-----

Contro la decisione di esclusione da parte dell'organo amministrativo è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. In tale eventualità, l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea. -----

Il ricorso deve essere presentato, con i motivi, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'assemblea delibera sul ricorso, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

-----**Art. 12 (Liquidazione della azioni)**-----

I soci receduti o esclusi, hanno esclusivamente diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24 comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo comma-----

del codice civile. -----

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

-----**Art. 13 (Morte del socio)**-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12. Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma del codice civile.

-----**Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, oltre i termini di legge. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11 lettere b) e c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

-----**TITOLO IV**-----

-----**Obbligazioni e strumenti finanziari**-----

-----**Art. 15 (Obbligazioni, strumenti finanziari non partecipativi e elementi costitutivi del patrimonio sociale)**-----

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria. L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili. Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII Capo V del Libro V codice civile.

-----**Art. 16 (Strumenti finanziari)**-----

Ai sensi dell'articolo 2526 C.C., la cooperativa può emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

-----**Art. 17 (Soci finanziatori)**-----

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 c.c., se del caso anche nella forma di soci sovventori o di azionisti di

partecipazione cooperativa ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59. -----
Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Cooperativa, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 21. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. -----

-----**Art. 18 (Imputazione a capitale sociale)**-----

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. -----

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna. -----

-----**Art. 19 (Trasferibilità dei titoli)**-----

In caso di alienazione delle azioni dei soci finanziatori agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori spetta il diritto di prelazione in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, le proprie azioni, deve darne comunicazione preventiva al consiglio di amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione. Il consiglio di amministrazione ne dà immediata notizia agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio di amministrazione e al socio alienante, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di amministrazione, la propria proposta di acquisto delle azioni, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 (trenta) giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato solo per parte delle azioni del socio finanziatore senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire le azioni al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e le azioni potranno essere riscattate dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto. -----

Le azioni dei soci finanziatori possono inoltre essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intende trasferire le azioni. Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dal Consiglio di amministrazione entro

sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque libero di trasferire al terzo le proprie azioni e il Consiglio di amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento delle azioni, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire le azioni alle medesime condizioni. In difetto il socio che intende trasferire le azioni ha diritto di recedere dalla Cooperativa.

----**Art. 20 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci**----
-----**finanziatori**-----

L'emissione delle azioni dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2439 c.c., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, le azioni dei soci finanziatori sono preventivamente offerte in opzione ai soci cooperatori, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441.c.c.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli o di prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione ai sensi dell'art. 2346 c.c. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'eventuale emissione dei titoli.

Salvo che la delibera di emissione non ne preveda la libera trasferibilità, le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 19.

-----**Art. 21 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori**-----

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.

Sempre nel rispetto delle inderogabili norme di legge, la delibera di emissione può altresì prevedere:

i) le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;

ii) la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori;

iii) in caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni dei soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto alle azioni dei soci cooperatori, per l'intero valore nominale, l'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a favore dei

soci sovventori, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.-----

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche: i) quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta; ovvero ii) sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a 3 (tre) anni o superiore a 10 (dieci) anni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione. In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio di amministrazione e avrà effetto al momento del rimborso, che dovrà avvenire entro quattro mesi dalla comunicazione del recesso.-----

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni azione attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di assemblea generale, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa. I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci, operatori e finanziatori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. E' tuttavia riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, di almeno un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni dei soci finanziatori può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di azioni dei soci finanziatori, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o di sindaci nominato dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori in carica. Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.-----

----- **Art. 22 (Soci Sovventori)** -----

Possono essere ammessi "soci sovventori" coloro che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.-----

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci

sovventori destinato agli scopi della società cooperativa.-----
L'ammissione del socio sovventore è deliberato dal Consiglio di Amministrazione. A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento.--
I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.-----
La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.-----
In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori, salve le inderogabili norme previste dalla legge.-----
In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei cooperatori.-----
Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci.-----
I soci sovventori sono obbligati:-----
1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;-----
2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.-----
Fatti salvi i privilegi spettanti ai soci finanziatori e sovventori, l'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.-----
-----**TITOLO V**-----
-----**Vincoli sulle azioni, bilancio di esercizio e ristorni**-----
-----**Art. 23 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)**-----
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetti verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.-----
Il socio che intende trasferire anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedenti articoli con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.-----
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.---
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.-----
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.---
-----**Art. 24 (Bilancio di esercizio)**-----
L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.-----
La relazione del Consiglio di Amministrazione oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa

anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.-----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili destinandoli:-----

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;-----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;-----

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.-----

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:-----

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;-----

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di--
acquisire specifiche professionalità;-----

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.-----

----- **Art. 25 (Ristorni)** -----

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.-----

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.----

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata tenendo conto dell'area dei servizi, se riconducibili alla lettera a) o b) del precedente articolo 4, cui ricondurre l'avanzo di gestione secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per

ciascuna categoria di soci cooperatori.-----
Per i soci lavoratori si terrà conto di:-----
appartenenza alla categoria corrispondente ai servizi di cui alla lettera a) o
b) del precedente articolo 4;-----
- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,-----
- qualifica professionale, compensi erogati,-----
- tempo di permanenza in Cooperativa,-----
- tipologia del rapporto di lavoro.-----
Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e
remunerati nell'esercizio.-----
Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva
il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni destinati ai soci
lavoratori o ai soci fruitori; questi possono essere assegnati, oltre che
mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del
capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di
sovvenzione o di strumenti finanziari.-----
-----**TITOLO VI**-----
-----**Organi Sociali**-----
-----**Art. 26 (Organi)**-----
Sono organi della società:-----
a) l'assemblea dei soci;-----
b) il Consiglio di Amministrazione;-----
c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;-----
d) l'organo di controllo contabile, se nominato.-----
-----**Art. 27 (Assemblea)**-----
L'assemblea delibera in sede ordinaria e straordinaria.-----
L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la
sede sociale o nel territorio di un altro stato nazionale.-----
L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata,
ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto
ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto
pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di
convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili,
l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta
elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente
comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.-----
Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno
due giorni prima di quello fissato per l'assemblea.-----
Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il
luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.-----
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si
reputa validamente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i
soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati.-----
Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli
argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----
L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o
distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano
rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di
trattamento dei soci; è pertanto necessario che:-----
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio

ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.-----

-----**Art. 28 (Funzioni dell'Assemblea)**-----

L'assemblea ordinaria:-----

a) approva il bilancio e destina gli utili;-----

b) procede alla nomina degli amministratori;-----

c) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;-----

d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci;-----

e) approva i regolamenti interni;-----

f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;-----

g) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.-----

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'art. 24.-----

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongono alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.-----

In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.-----

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.-----

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 c.c..-----

-----**Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)**-----

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto di voto.-----

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.-----

-----**Art. 30 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)**-----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.-----

Il verbale deve indicare la data, eventualmente in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.-----

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.----

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. -----

Art. 31 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.-----

Hanno altresì diritto di voto i soci finanziatori e sovventori nei limiti previsti dalla legge e secondo quanto previsto dal Titolo IV del presente statuto.-----

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persona giuridica potranno avere un massimo di un voto. -----

I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto di voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore o sindaco.-----

Ciascun socio Cooperatore non può rappresentare più di un socio.-----

Non è ammesso il voto segreto.-----

Non sono ammessi ad esercitare il diritto di voto i soggetti che si trovano in conflitto di interessi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle delibere che hanno ad oggetto rapporti giuridici o di collaborazione in genere con altri enti, devono astenersi dal voto i soci che sono anche soci e/o rivestono cariche sociali negli enti medesimi.-----

È ammesso il voto per corrispondenza nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.-----

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:-----

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;-----

b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;-----

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;-----

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente nell'avviso di convocazione;--

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;-----

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:-----
- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;-----
- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;-----
g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;-----
h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.-----
Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.-----
Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:-----
1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;-----
2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;-----
3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;-----
4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;-----
5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;-----
6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.-----
L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.-----
Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.-----
Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.-----

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)-----
L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.-----
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

Art. 33 (Consiglio di Amministrazione)-----
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da

un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.-----
La maggioranza dei componenti del consiglio è scelta tra i soci cooperatori e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori, persone giuridiche.-----
Un amministratore può essere scelto dai soci finanziatori. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori, secondo quanto disposto dall'art. 2542 c.c..-----
All'interno del Consiglio di Amministrazione, qualunque sia il numero di consiglieri eletto, la maggioranza degli stesso dovranno essere soci lavoratori.-----
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea può anche stabilire una durata differenziata per i diversi amministratori. -----
Essi sono rieleggibili.-----
Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente che pure sono rieleggibili nelle loro cariche.-----
Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che possiedono i seguenti requisiti:-----
^ onorabilità in quanto idonei a garantire la sana e prudente gestione della società e non soggetti a procedimenti penali e/o amministrativi ancora in corso o conclusi;-----
^ professionalità in quanto dotati di competenze tecniche acquisite tramite l'istruzione e la formazione ed esperienze pregresse;-----
^ indipendenza in quanto privi di conflitti di interessi.-----
Non possono inoltre rivestire cariche sociali i soggetti rappresentanti i soci imprese private con finalità lucrative ed enti pubblici.-----
Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio:-----
- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;-----
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 112/2017.-----
Spetta all'assemblea determinare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017, i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017 e sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.-----
Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.-----
La remunerazione degli amministratori investiti della carica di amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.-----
L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.-----
-----**Art. 34 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)**-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.-----
Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:---
a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma c.c.;-----
b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;-----
c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci;-----
d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;-----
e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
f) l'ammissione di nuovi soci;-----
g) le determinazioni in ordine al recesso dei soci;-----
h) l'autorizzazione alla cessione delle azioni dei soci;-----
i) la decisione in ordine all'esclusione dei soci;-----
j) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici;-----
k) l'obbligo di redigere il bilancio sociale di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.-----
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti determinandone il contenuto, limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----
Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----
----- **Art. 35 (Convocazione e deliberazioni)** -----
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.-----
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.-----
Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.-----
Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.-----
Nelle delibere del Consiglio di Amministrazione devono astenersi coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle delibere che hanno ad oggetto rapporti giuridici o di

collaborazione in genere con altri enti, devono astenersi dal voto i consiglieri che sono soci e/o rivestono cariche sociali negli enti medesimi. --

-----**Art. 36 (Integrazione del consiglio)**-----

In caso di sostituzione di uno o più amministratori, si applica l'art. 2386 cod. civ.. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

-----**Art. 37 (Compensi agli amministratori)**-----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica in ogni caso il terzo comma dell'art. 2389 c.c.-----

-----**Art. 38 (Rappresentanza)**-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze.-----

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.-----

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.-----

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

-----**Art. 39 (Collegio sindacale)**-----

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.-----

Il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo è attribuito proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.-----

I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo, secondo quanto disposto dall'art. 2543.-----

Devono essere nominati dall'assemblea pure due sindaci supplenti. -----

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.-----

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica.-----

Essi sono rieleggibili.-----
La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----
Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero di Giustizia. -----
----- Art. 40 (Controllo contabile) -----
Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o in cui questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società è esercitato dal revisore contabile. Quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma I del c.c..-----
----- TITOLO VII -----
----- Scioglimento e liquidazione -----
----- Art. 41 (Liquidatori) -----
L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-----
----- Art. 42 (Devoluzione del patrimonio) -----
In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----
- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, dai soci sovventori e dai possessori di strumenti finanziari partecipativi, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;-----
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. c);-----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----
----- TITOLO VIII -----
----- Disposizioni generali e finali -----
----- Art. 43 (Regolamenti) -----
L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.-----
In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.-----
----- Art. 44 (Principi di mutualità, -----
----- indivisibilità delle riserve e devoluzione) -----
I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----
La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:-----
a) è fatto divieto di distribuire dividendi;-----
b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi dall'art. 2514, comma 1, lett. a);----

c) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento;-----
d) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci;-----
e) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----
-----**Art. 45 (Rinvio)**-----
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni.-----
Per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. contenente “Disciplina delle società Cooperative”, a norma dell’art. 2519 del c.c., si applicano in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.-----
F.to: Carida' Gianluca, Sara Gottardo (L.S.)-----

(esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come inserito dall'articolo 17 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460).
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.